

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2443

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

GARZIA, GORIA GIOVANNI GIUSEPPE, GOTTARDO*Presentata il 4 ottobre 1978*

Modifica ed integrazione della legge 5 agosto 1978, n. 457,
recante norme per l'edilizia residenziale

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con legge 8 agosto 1977, n. 513, e successiva legge 5 agosto 1978, n. 457, sono state apportate sostanziali modifiche al regime di cessione in proprietà degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, modifiche che risultano notevolmente più onerose per gli assegnatari, sia per quanto si riferisce ai criteri di valutazione degli immobili, sia per quanto riguarda le condizioni di pagamento.

Sotto la nuova disciplina sono stati fatti ricadere tutti gli atti di cessione (articolo 27, secondo comma) per i quali non sia stato stipulato il relativo contratto.

Si è pertanto verificato che cessioni deliberate e decretate sin dal 1967 e 1970 — per molte delle quali le apposite Commissioni avevano già determinato il valore di cessione — sono ricadute sotto l'imperio della nuova legge, soltanto perché il protrarsi anomalo delle pratiche burocratiche ha impedito di giungere alla stipulazione del contratto.

Valga, a titolo di esempio, la situazione creatasi nel Compartimento delle ferrovie dello Stato di Verona (gli alloggi delle ferrovie dello Stato da cedere a riscatto rientrano nella disciplina della edilizia residenziale pubblica), dove, su di un totale di 571 alloggi (ubicati nelle provin-

ce di Verona, Mantova, Trento, Bolzano) ammessi al riscatto con i decreti ministeriali nn. 15861 dell'11 settembre 1967 e 12601 del 23 marzo 1970 dal Ministro dei trasporti, a tutto il mese di luglio 1977, e cioè dopo ben 10 anni (od almeno 7), erano state definite soltanto 157 pratiche e ne erano rimaste inevase ben 414.

Risulta evidente come le norme sancite dall'articolo 27 e dall'articolo 28 della citata legge 8 agosto 1977, n. 513, e le varianti apportate con l'articolo 52 della citata legge 5 agosto 1978, n. 457, siano gravemente lesive degli interessi di numerosi assegnatari di alloggi a riscatto, i quali vedono così annullate le loro speranze e le loro legittime attese unicamente a causa della lentezza, che si può

senz'altro definire colposa dato l'eccessivo tempo trascorso, con la quale sono state condotte le pratiche burocratiche, conseguenti alle delibere di cessione, dalle autorità competenti degli enti proprietari.

Su queste basi si è del resto già pronunciata la Corte di cassazione con sentenza del 2 febbraio 1978 riportata dalla stampa.

Le modifiche apportate all'articolo 27 della legge 8 agosto 1977, n. 513, con l'articolo 52 della legge 5 agosto 1978, n. 457, non valgono a correggere le ingiustizie sopra illustrate, e pertanto si reputa equa e necessaria l'ulteriore modifica delle leggi sopraindicate e cioè, in particolare, il primo comma dell'articolo 52 della legge 5 agosto 1978, n. 457.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Il primo comma dell'articolo 52 della legge 5 agosto 1978, n. 457, è sostituito dal seguente:

« Al secondo comma dell'articolo 27 della legge 8 agosto 1977, n. 513, è aggiunto il seguente periodo:

” Si considera stipulato e concluso il contratto di compravendita qualora l'ente proprietario o gestore abbia accettato la domanda di riscatto o, comunque, non abbia respinto entro l'8 agosto 1977 la domanda stessa presentata dagli aventi titolo ” ».